

## **SCHEDA TECNICO - FINANZIARIA**

Il Progetto di legge regionale recante “*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022*”, in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con i progetti di legge regionale di stabilità e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024 al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2022).

### **Articolo 1 - Finalità**

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alle leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

## **Capo I**

### **AGRICOLTURA**

#### **Art. 2 - Modifiche all'articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991**

Con la modifica proposta dalla presente disposizione all' dell'articolo 24 bis della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) si estende la possibilità di concedere contributi, originariamente prevista solo per l'organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni e convegni, anche alle attività di cui alle lett. da a) a d) del primo comma dello stesso articolo (quali ad esempio attività di studio, ricerca e sperimentazione, attività formative, attività di promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri, attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno). .

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto all'attuazione dell'articolo si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 2 “Caccia e pesca”, con riferimento alla legge regionale n. 24 del 1991.

### **Art. 3**

#### *Disposizioni in merito alle aziende venatorie*

La norma proposta apporta alcune modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) al fine di semplificare alcuni adempimenti gestionali riferiti al rilascio e rinnovo delle autorizzazioni

alle aziende venatorie e dispone la possibilità di concedere una proroga della validità delle autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2021.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si è resa necessaria per affrontare casi concreti di abbandono di terreni, la cui mancata gestione faunistica può compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano Faunistico-Venatorio, prevedendo un meccanismo di *silenzio-assenso* assistito dalla garanzia della “notifica per gli irreperibili” prevista dal codice di procedura civile e dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni, per ricomprendere i suddetti terreni nelle aziende venatorie.

La previsione di cui al comma 1, lettera b), ha la finalità di meglio gestire situazioni di assenso frammentato che non consentono la costituzione di un’azienda venatoria in linea con la programmazione regionale, ritenendo l’attuale limite del 10% eccessivamente penalizzante.

Il comma 2, al fine di consentire alle aziende venatorie l’applicazione delle prerogative di cui al comma 1 lettera a), prevede la possibilità di richiedere una proroga di sei mesi.

Le modifiche proposte non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Capo II**

### **TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE**

#### **Art.4 - Modifiche all’articolo 23-bis della legge regionale n. 30 del 1998**

La modifica dell’articolo 23-bis della legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) si rende necessaria al fine, soprattutto, di disciplinare in legge il sistema sanzionatorio relativo alle aree coinvolte dagli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell’infrastruttura e di ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale, sistema sanzionatorio che il testo vigente rinvia al solo regolamento regionale, senza comportare oneri per il bilancio regionale.

La proposta di modifica di tale articolo 23-bis, è attuata attraverso l’integrazione del contenuto originario.

Al fine di rendere efficace e puntuale il sistema sanzionatorio, il nuovo testo in primo luogo, individua più precisamente le fattispecie demandate al regolamento (ambito applicativo scomposto nelle nuove lettere “a” e “a-bis”) eliminando invece la lettera c) che determinava problemi rispetto al principio di legalità in materia di sanzioni.

Conseguentemente viene dettato il nuovo regime delle sanzioni amministrative pecuniarie e non, e precisata la modalità di determinazione degli importi delle sanzioni per casistiche predeterminate di infrazioni.

Inoltre, per completezza ed organicità, è stato inserito il comma 4-bis il quale, concepito in ossequio alla linea evolutiva della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali e concepito al fine di consentire la gestione adeguata e la piena tutela degli stessi beni demaniali, provvede a declinare sia il potere esercitato dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale in merito all’accertamento ed alla revoca definitiva dell’autorizzazione e della correlata convenzione.

## **Art. 5**

### *Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2021*

Le modifiche proposte al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 (Legge europea per il 2021) con l'articolo in esame sono finalizzate a dare riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dal Ministero della Transizione ecologica in merito all'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2021 (legge europea per il 2021).

In particolare, per evitare incertezze circa l'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 25, viene precisato che la gestione delle porzioni dei Siti della rete natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione salvo diverso specifico accordo fra l'Ente gestore dell'area protetta nazionale e la Regione.

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 6**

### *Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021*

La modifica proposta comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale legge regionale n. 4 del 2021 (legge europea per il 2021) con articolo in esame è finalizzata a dare riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dal Ministero della Transizione ecologica in merito al medesimo articolo 26.

In particolare, per garantire un coordinamento più strutturale tra le valutazioni di incidenza rilasciate dai diversi enti gestori dei più siti interessati da un singolo piano o progetto viene previsto il rilascio di un unico provvedimento di valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore territorialmente maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall'intervento acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Capo III**

### **Patrimonio, Tributario e Personale**

## **Art. 7**

### *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014*

L'articolo in esame, che modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014 (Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive), prevede che al fine di promuovere sinergie con Enti o soggetti pubblici in attuazione di politiche regionali settoriali, il Piano di Razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali può prevedere l'affidamento

dei locali di cui abbia la Regione stessa abbia la disponibilità ai soggetti di cui sopra. I rapporti tra le parti saranno disciplinati apposita convenzione.

Le modifiche proposte non comportano nuovi oneri finanziari, in quanto eventuali nuove spese rientrano nella gestione complessiva del Piano di Razionalizzazione senza comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

## **Art. 8**

### *Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017*

La modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 è volta a delimitare l'ambito in cui circoscrivere gli immobili affidati in gestione all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Tali beni sono riconducibili a due tipologie di beni patrimoniali ed in particolare gli immobili di proprietà regionale e gli immobili di proprietà statale gestiti dalla Regione a seguito della delega di funzioni statali avvenuta in attuazione delle c. d. Leggi Bassanini.

I beni di proprietà regionale sono beni eterogenei e funzionali alla attività istituzionale svolta dall'Agenzia e debbono essere gestiti dalla stessa in quanto dedicati allo svolgimento delle competenze affidate ai sensi dell'art.19 della L.R. 30 luglio 2015, n.13. Si tratta in buona parte di beni acquisiti alla proprietà regionale a seguito risalenti attività espropriative poste in essere dagli ex Servizi tecnici di Bacino ora confluiti nell'Agenzia, oppure di manufatti o fabbricati aventi una destinazione d'uso strettamente connessa con le funzioni dell'Agenzia. Dall'affidamento in gestione all'Agenzia vengono esclusi solo gli immobili regionali adibiti prevalentemente a sedi di uffici.

L'inserimento all'articolo 16 della legge regionale n.18 del 2017 del comma 2 bis identifica le categorie degli immobili di proprietà regionale che sono oggetto di affidamento in gestione secondo le modalità disciplinate al successivo comma 3.

Per quanto riguarda i beni patrimoniali di proprietà statale da un lato e i rapporti che intercorrono tra l'Agenzia, gli Enti Territoriali e le organizzazioni di volontariato dall'altro, si rende necessario riformulare il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n.18 del 2017 al fine di superare alcuni problemi applicativi che il testo vigente comporta.

La modifica proposta è tesa, infatti, a chiarire che:

- per "beni immobili, utilizzati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed affidati ad organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione", cui fa riferimento il testo vigente, si intendono gli immobili di proprietà degli enti territoriali locali, nei quali hanno la propria sede fisica alcune delle organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione o anche alcuni uffici dell'Agenzia dislocati sul territorio; da ciò ne consegue che l'Agenzia continua a concorrere, con gli enti locali interessati, unicamente alle spese di gestione di tali immobili e non ha alcun motivo né interesse ad assumere, come previsto nel testo vigente, la presa in carico degli stessi;
- per quanto riguarda i beni immobili del demanio idrico di proprietà statale, Agenzia, in qualità di Autorità idraulica, è titolata a gestire quelli funzionali e strumentali allo

svolgimento della funzione idraulica di competenza, cioè alla gestione del fiume o di opere idrauliche per assicurare un adeguato grado di protezione e sicurezza ai territori limitrofi mediante la gestione di detti beni; al fine, pertanto, di mettere l'Agenzia nelle condizioni di svolgere al meglio la gestione dei beni del demanio idrico statale rientranti nel predetto ambito di competenza, la modifica del testo vigente prevede che di tali beni venga stilato un elenco puntuale e che le parti (Regione ed Agenzia) sottoscrivano apposito verbale di consegna.

Le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio della Regione.

## **Art. 9**

### *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012*

Le modifiche ed integrazioni apportate al comma 9 bis dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (*Norme in materia di tributi regionali*) dal presente articolo migliorano e facilitano la lettura della disposizione normativa e si rendono necessarie per consentire una chiara regolazione dei termini e delle modalità per il riconoscimento dell'interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale

Il comma 9 bis, nel testo originario introdotto dall'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2020, ha delineato la procedura a cui è tenuto il soggetto titolare di autorizzazione alla rivendita di veicoli usati per interrompere l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale. La norma originaria aveva quindi già semplificato gli adempimenti a carico dei concessionari autorizzati alla rivendita essendo intervenuta a unificare due distinti obblighi: l'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico dell'intestazione del veicolo con "mini voltura" e la compilazione e trasmissione alla Regione degli elenchi esenzione dei veicoli acquistati per la rivendita.

Per effetto di tale disposto, dal 1° gennaio 2021, il concessionario deve unicamente intestarsi il veicolo al PRA e tale adempimento interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica senza necessità che sia compilato e inviato anche l'elenco dei veicoli interessati, come invece previsto dall'art. 5 commi 44 e 45 del D.L. 953/1982.

La modifica ora proposta al comma 1 primo periodo dell'art. 9 bis interviene per precisare puntualmente "i termini" entro i quali deve perfezionarsi l'annotazione al PRA. Tali "termini" sono quelli previsti dall'art. 5 commi 44 e 45 del D.L. 953/1982 e la modifica interviene proprio per specificare meglio il mese entro cui, a chiusura dei quadrimestri di riferimento, deve essere adempiuta la formalità. Si tratta, quindi, solo di una puntualizzazione del testo che si rende necessaria per consentire una chiara definizione dei termini e delle modalità per il riconoscimento dell'interruzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Rimane comunque l'obbligo previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982 del pagamento del diritto fisso di euro 1,55 per ogni veicolo acquistato per la rivendita dal concessionario. Si tratta di un importo di modesto valore che però perfeziona la procedura di presa in carico. Anche con riferimento a tale adempimento il comma 9-bis, nella versione originaria, ha semplificato le procedure per il concessionario che riceve da parte della Regione una comunicazione con allegato l'avviso di pagamento pagoPA che, con semplicità, può essere pagato per via telematica tramite l'utilizzo

delle app a disposizione, senza richiedere spostamenti fisici e utilizzo di contante. Al tempo stesso la Regione ha semplificato le verifiche che spetterebbero al concessionario, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, sgravandolo dei controlli sui veicoli presi in carico, che, per effetto della disposizione regionale, vengono ora svolti d'ufficio sulla base delle informazioni raccolte dal PRA. Sulla base di tali informazioni viene successivamente inviata una comunicazione contenente l'avviso per il pagamento del diritto fisso per i veicoli effettivamente presi in carico, acquistati per la rivendita e non rivenduti nello stesso quadrimestre di presa in carico.

Alla luce di tale semplificazione già introdotta nell'ordinamento regionale dalla citata legge regionale n. 11 del 2020 risulta ora, pertanto, congruo fissare il termine per il pagamento nel mese di ricevimento dell'avviso, in quanto l'acquisizione dei dati consolidati del PRA relativi ai veicoli per cui è dovuto il diritto fisso avviene nel secondo mese successivo alla chiusura di ogni quadrimestre.

Le modifiche ed integrazioni al comma 9-bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012 non hanno alcun impatto sotto il profilo economico-finanziario.

## **Art. 10**

### *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017*

Varie modifiche sono state apportate nel tempo all'articolo dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che disciplina procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato che sia in possesso di determinati requisiti di servizio prestato (ci si riferisce in particolare a varie norme statali dal 2019 tra cui il DL. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113. che, all'art. 1, comma 3-bis.

In particolare, è stato modificato – prorogato varie volte – nel tempo, il termine utile ai fini della maturazione dei requisiti per la stabilizzazione, originariamente previsto nel 2017 al 31/12/2020, ed oggi fissato al 31/12/2022.

Da ciò consegue la necessità di adeguare il termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017 che ha disciplinato l'attuazione del suddetto istituto della Regione Emilia-Romagna facendo riferimento diretto all'articolo 20 sopra menzionato.

In questo modo la Regione può programmare misure assunzionali tramite al ricorso alla stabilizzazione del personale in coerenza con le proroghe dei termini che si susseguono nel tempo del citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Non sussiste alcun impatto finanziario con la modifica della norma in oggetto (articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017) in quanto l'articolo riformulato amplia le opportunità in materia di stabilizzazione senza con questo determinare automatismi di spesa che devono comunque essere valutati nella programmazione dei fabbisogni in relazione agli andamenti occupazionali di ciascun triennio.

#### **Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2018**

L'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 – recante “Esercizio di funzioni conferite con la L.R. n. 13 del 2015” – ha disciplinato l'esercizio delle funzioni regionali conferite con la legge regionale 13/2015 agli Enti regionali - ARPAE, ARL –, e alle Province, Città Metropolitana, ed altri Enti pubblici compresi nel territorio regionale. Essa detta altresì norme per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. n. 4 del 2016 in materia di turismo (che rappresenta comunque attuazione specifica della LR n. 13/2015).

A conclusione del periodo transitorio 2016/2021 organizzato tramite il ricorso all'istituto del distacco la nuova proposta normativa interviene per garantire ex lege agli enti l'esercizio autonomo delle funzioni conferite tramite il trasferimento di risorse finanziarie annue.

Non sussistendo più la possibilità/necessità di prorogare le assegnazioni di personale regionale già in posizione di distacco fino al 31/12/2021, le risorse del finanziamento annuale saranno quantificate in base al costo complessivo annuale delle figure professionali già acquisite o che saranno acquisite dagli enti, a partire dall'esercizio finanziario 2022, per lo svolgimento delle funzioni conferite dalla legge.

Il limite massimo del finanziamento annuale rimane invariato e riferito alle figure professionali presenti nell'esercizio 2018 in posizione di distacco ai sensi dell'art. 67, della LR 13/2015.

Viene consentito agli enti di chiedere, previo assenso degli interessati, l'acquisizione di personale regionale in comando per un triennio 2022-2024, in base alla L.R. 2/1997.

La modifica della disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli oneri finanziari previsti per il finanziamento delle funzioni conferite agli Enti restano invariati rispetto ai costi sostenuti nel triennio 2019-2021.

### **Capo IV**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.